



Corpo Polizia Municipale

Ordinanza Sindacale N° 31 del 08/05/2025

OGGETTO: Ordinanza concernente il divieto di vendita per asporto e di consumo su area pubblica di sostanze alcoliche in alcune vie cittadine

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Nella zona ricompresa tra Via Martiri della Libertà, Via Pietro Calvi, P.zza Eroi Sanremesi, Via De Benedetti, P.zza San Siro, P.zza Colombo, Via Manzoni, c.so Garibaldi, Giardini Medaglie d'Oro Sanremesi e limitrofe è ormai pratica assodata che persone riunite in capannelli e dedite al consumo di bevande alcoliche si soffermino sulla pubblica via in orario serale;
- Tale comportamento sistematicamente sfocia nell'abuso di tali sostanze alcoliche, con inevitabili ricadute sulla vivibilità, sul decoro dell'area e sulla sicurezza degli abitanti e di coloro che frequentano dette aree, i quali risultano limitati nella fruizione delle zone a causa delle frequenti liti, delle intemperanze e degli schiamazzi dovuti ai predetti abusi;
- Si sono riscontrati elementi di criticità sotto il profilo del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano, con ripetute violazioni delle norme corrispondenti del Codice Penale, delle norme del TULPS e delle disposizioni del Codice della Strada quali diverbi, risse, danneggiamenti, ubriachezza molesta, guida in stato d'ebbrezza, lordatura del suolo, abbandono di bottiglie e frantumazione delle stesse;
- Sono stati numerosi gli interventi richiesti ed effettuati da varie Forze di Polizia e dovuti ai comportamenti di cui al periodo precedente, che sono sfociati anche in aggressioni nei confronti degli operatori di polizia;
- A seguito dei fenomeni già descritti si è assistito ad un progressivo degrado delle aree sopra citate;
- Cittadini, singoli e associati in comitati zonali e/o portatori di interessi specifici e diffusi in materia, hanno rappresentato, anche recentemente, all'Amministrazione Comunale il sussistere e anzi l'aggravarsi delle problematiche sopra descritte;

CONSIDERATO che:

- Sussiste la necessità di tutelare il corretto convivere civile dei frequentatori di dette aree, spesso compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici da parte dei soggetti sopra descritti, frequentatori dei citati luoghi, con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze, ma anche per tutti coloro che, a vario titolo, si trovano in dette zone, poiché solitamente accompagnato da episodi di disturbo ed inciviltà, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale, che talvolta si associano a condizioni di potenziale ed effettivo pericolo per i fruitori di tali spazi e per gli stessi operatori di polizia deputati ai controlli;

- Lo scopo della presente ordinanza è la realizzazione di un rinnovato equilibrio tra le persone che sono titolari di diritti contrapposti, tenendo conto del fatto che gli esercenti devono poter fruire del profitto dell'iniziativa economica privata, senza cagionare un eccessivo sacrificio per la sicurezza, la tranquillità ed il riposo dei residenti, ferma la necessità che l'interesse pubblico non resti eccessivamente onerato;
- Le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;

RITENUTO che:

- sussistano le condizioni strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio, del decoro e della vivibilità urbana di cui si è detto;
- è necessario, al fine di prevenire pericoli per la sicurezza urbana, limitare nelle aree già descritte e in orari particolari la vendita ed il consumo di sostanze alcoliche su area pubblica, per prevenire l'abuso ed i comportamenti correlati;
- può considerarsi congrua la vigenza dei divieti contenuti nel presente provvedimento sino al 15 settembre 2025, dal momento che a maggior ragione durante il periodo estivo si prevede un'accentuazione delle aggregazioni con le modalità descritte in premessa;

DATO ATTO che:

- i contenuti del presente provvedimento sono stati preventivamente comunicati alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Imperia;
- il carattere generale del provvedimento, indirizzato ad un numero indeterminato di soggetti, consente all'Amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 legge n. 241/90;
- si procederà a notificare *brevi manu* il presente provvedimento ad esercizi commerciali e pubblici esercizi interessati dall'ordinanza;

RICHIAMATI:

- il D.L. 20/02/2017 n. 14, come convertito nella L. 18.04.2017 n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", come modificato dal D.L. 4.10.2018 n. 113, come convertito nella L. 1.12.2018 n. 132 che, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza in città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che al comma 5 recita quanto segue "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*";
- l'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che al comma 4 recita quanto segue "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto*

motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”; e al comma 4 bis recita quanto segue: “I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l'art. 688 c.p. “Ubriachezza”
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Sanremo
- lo Statuto Comunale

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato, dal Dirigente del Corpo di Polizia Locale del Comune di Sanremo – dott. Fulvio Asconio – il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

Sentito il parere favorevole del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica

ORDINA

A decorrere dal 12 maggio 2025 fino al 15 Settembre 2025

Nelle seguenti vie e piazze a Sanremo:

- Via Martiri della Libertà, nel tratto compreso tra l'intersezione con Strada Rocca e p.zza Eroi Sanremesi;
- Salita San Giuseppe;
- Piazza Eroi Sanremesi;
- Salita Pescio;
- Via Morardo, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Martiri della Libertà e Via Giordano Bruno
- Via De Benedetti;
- Via Arnaldo Da Brescia;
- P.zza San Siro;
- Via Calvi;
- C.so Garibaldi;
- Via Manzoni;
- Giardini Medaglie D'Oro Sanremesi;

Nei seguenti orari: tra le 20.00 e le 06.00

- **il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione;**

- il divieto di consumo su area pubblica di bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione.

Sono consentiti la somministrazione ed il consumo sul posto di bevande all'interno di pubblici esercizi, di esercizi artigianali, di circoli privati autorizzati, comprese le aree pertinenziali autorizzate (dehor ed equivalenti).

L'inosservanza dei precetti di cui al presente atto, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita:

- Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 25 euro e un massimo di 500 euro, con entità del pagamento in misura ridotta pari a 50 euro;
- per quanto attiene agli esercizi commerciali o di somministrazione si evidenzia che, in caso di reiterazione delle violazioni ai precetti del presente provvedimento, si segnalerà la condotta al Sig. Questore ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S. Agli effetti del presente atto per reiterazione si intende la mera ripetizione delle condotte ritenute vietate dal presente provvedimento, con salvezza dell'autonomia dell'azione penale;

All'atto della contestazione della violazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione (es. bottiglia, lattina, etc.) negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

DISPONE che

La presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Imperia ed alla Forze di Polizia dello Stato per gli aspetti di competenza;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune - Amministrazione trasparente;
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- notificata ai titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi ubicati nelle aree interessate

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Costituisce allegato della presente una mappa delle zone interessate dal provvedimento

IL SINDACO
Avv. Alessandro MAGER